

**N. 10584/2010 REG.SEN.
N. 14893/1999 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 14893 del 1999, proposto da:
Azienda Agricola Zuin Tiziano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena Aldegheri e Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in Roma, via Salaria, 300;

contro

AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, n.c.g.;

nei confronti di

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, n.c.g.;
- Cooperativa Agricola Veneta S.r.l., L'Adriatica Società Cooperativa a r.l., Latte 2001 Società Cooperativa a r.l., n.c.g.;

per l'annullamento:

- della comunicazione pervenuta all'azienda ricorrente nel mese di ottobre

1999 con cui AIMA ha comunicato l'esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sfioramento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2010 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. "quote latte", ha in particolare impugnato, per l'annullamento, le comunicazioni con cui AIMA (ora AGEA) ha notificato gli esiti della compensazione nazionale per la campagna lattiera 1995/96 e 1996/97, oltre a tutti gli atti connessi ed ai decreti applicativi.

Al riguardo, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte deducente ha proposto numerosi motivi di censura così sintetizzabili:

- 1) i QRI sono stati assegnati, in violazione della normativa e dei principi comunitari, in via retroattiva e senza far riferimento a dati certi di produzione e commercializzazione del latte;
- 2) le assegnazioni dei QRI ai produttori sono state effettuate dopo l'inizio della campagna lattiera di riferimento e, peraltro, in forma provvisoria;
- 3) gli organismi competenti hanno effettuato le compensazioni nazionali di cui al D.L. n. 43/1999 (convertito in legge n. 118/1999) senza essere a

conoscenza dei dati della produzione nazionale, in violazione della normativa comunitaria;

4) le assegnazioni dei QRI sono state anch'esse effettuate senza essere in possesso di dati certi sulla produzione e le verifiche imposte dalla legge n. 118/99 e dal D.M. 17 febbraio 1999, prima, e dal D.M. n. 159/1999 poi, hanno limitato l'accertamento alle sole situazioni anomale segnalate dall'allora AIMA;

5) le assegnazioni dei QRI si basano poi sui dati storici delle quote assegnate per le annate 1995/96 e 1996/97 che, peraltro, sono state sospese, in via cautelare, dal giudice amministrativo;

6) con riferimento alla compensazione nazionale, a partire da quella effettuata dalla annata lattiera 1995/96, il legislatore ha previsto, con l'art. 1 comma 8 del DL n. 43/1999, che tale operazione vada prima svolta nei confronti delle categorie prioritarie ivi previste. Tale modalità di compensazione è in contrasto con l'art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l'art. 3, comma 3, del Reg. CE n. 536/1993 che, invece, prevedono che la compensazione deve essere effettuata tra tutti i produttori, senza privilegio per alcuna categoria, residuando allo Stato membro la sola scelta tra effettuare o meno la compensazione;

7) AGEA ha richiesto il pagamento del prelievo supplementare comprensivo degli interessi a partire dal 1° settembre successivo al termine delle rispettive campagne lattiere quando la stessa Agenzia, per le annate dal 1995/96 al 1998/99, ne ha intimato la corresponsione a notevole distanza di tempo da quello previsto dalla normativa comunitaria (anche anni);

8) le comunicazioni impugnate contengono, poi, una serie di vizi formali (mancanza di sottoscrizione, difetto di comunicazione) che ne determinano

l'illegittimità.

In estrema sintesi, la parte ricorrente, sulla base delle censure sopra sintetizzate, contesta la compatibilità comunitaria e costituzionale della normativa nazionale che ha introdotto e disciplinato l'intero sistema delle "quote latte" (in particolare, le leggi n. 5/98 e n. 118/99 e i DD.MM. 17 febbraio 1998 e 21 maggio 1999 n. 159).

Si è costituito in giudizio l'AIMA, instando per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2010, la causa, dopo la discussione del difensore di parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. La Sezione si è già occupata della questione relativa all'assegnazione retroattiva delle QRI ai singoli produttori con alcune pronunce del dicembre 2008 (per tutte, v. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 15 dicembre 2008, n. 11376).

In quella sede, dopo aver richiamato (tra le tante) la precedente sentenza n. 10345/2000 con cui la Sezione ha sollevato, sul punto dell'assegnazione in via retroattività delle QRI, questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europea (anche CGCE), ha dato atto che, con decisione del 25 marzo 2004 C-480, la CGCE ha fornito una serie di indicazioni che sono utili per rispondere alle censure proposte con il ricorso in esame.

2. A tale riguardo, è necessario richiamare, anche per comodità espositiva, la (chiara) ricostruzione normativa del regime delle quote latte, come riportata nella predetta sentenza della Sezione n. 10345/2000.

2.1 Il problema dell'eccesso di produzione nel settore lattiero-caseario si pose, a livello comunitario, nel 1968 con il Regolamento n.804/68 CEE

del 27 giugno che istituì una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; dapprima venne previsto un sistema di premi per la non commercializzazione del latte e la riconversione delle mandrie bovine con il Regolamento 1078/77 CEE del 17 maggio 1977, ed un prelievo di corresponsabilità gravante, in maniera uniforme, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie con il Regolamento di pari data n. 1079/77 CEE; considerato però che nonostante detto prelievo l'aumento della raccolta del latte continuava a ritmi tali da creare difficoltà al mercato comune, si ritenne di individuare il sistema migliore per equilibrare domanda ed offerta, pur non nascondendosi le difficoltà amministrative di applicazione, nell'instaurazione di un prelievo supplementare, per un periodo di cinque anni, sui quantitativi di latte raccolto oltre un limite, detto di garanzia, fissato per la produzione dell'intera Comunità, da suddividere per ogni singolo stato, con l'assegnazione ad ognuno di un quantitativo globale garantito (QGG). Detto sistema venne introdotto con il regolamento n.856/84 CEE del 31 marzo 1984 che, integrando il precedente regolamento n.804/68, aggiunse l'articolo 5 quater con il quale si stabilirono le quote globali garantite per ogni stato membro, i periodi di produzione entro i quali verificare l'eventuale eccedenza, dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo, due formule alternative di prelievo, A e B, a seconda che questo sia dovuto dal produttore o dall'acquirente, nonché la necessità di individuare quote di riferimento individuale per ogni produttore e relative ad ogni campagna, la somma delle quali era pari al quantitativo globale garantito allo Stato annualmente. La normativa comunitaria introdusse anche il sistema delle compensazioni, che prevedeva appunto la possibilità di compensare produzioni inferiori alla quota assegnata con produzioni superiori, talchè il

prelievo era dovuto solo sull'eccedenza risultante dall'effettuata compensazione.

Il primo concreto tentativo di dare attuazione a detto sistema in Italia può essere individuato nell'approvazione della legge 2 novembre 1992 n. 468.

Per quanto qui interessa, detta legge istituì i bollettini provinciali recanti l'elencazione dei produttori titolari di quote latte; suddivise le quote individuali in due parti: la quota A pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-92, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata nel periodo 1988-89; la quota B pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori titolari della quota A nel periodo 1991-92, rispetto al periodo 1988-89; per quelli entrati in produzione successivamente alla campagna 1988-89 veniva attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-92. La mancata produzione per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 in casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, comporta la perdita della quota che confluisce nella riserva nazionale. Alle regioni viene affidato il controllo sulla produzione effettiva. Alle associazioni di produttori può essere affidata la gestione unitaria delle quote latte dei produttori aderenti. L'Italia sceglie la formula A di cui al regolamento comunitario n.804/68, con prelievo gravante sul produttore. Agli acquirenti è affidato il compito di effettuare le compensazioni tra minori e maggiori produzioni consegnate, rispetto alle quote individuali assegnate, e di operare il dovuto prelievo supplementare. La compensazione a livello nazionale è invece affidata all'A.I.M.A. L'articolo 9 prevede poi la misura del prelievo per la produzione eccedente le quote A e B per il periodo 1 gennaio 31 marzo 1993, pari a £ 54.305 per ogni 100 chilogrammi di prodotto in eccesso. La quota-latte può essere, a determinate condizioni, ceduta, totalmente o

parzialmente, anche per singole annate, senza alienare l'azienda agricola.

Un mese dopo l'approvazione della legge nazionale n. 468/92 il Consiglio della CE approvava un nuovo regolamento, istitutivo di un prelievo supplementare per sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1 aprile 1993, pari al 115% del prezzo indicativo del latte (Regolamento n. 3950/92 del 28 dicembre 1992). Veniva assegnato all'Italia un più elevato quantitativo globale e veniva stabilito, all'articolo 4, che il quantitativo di riferimento individuale doveva essere pari al quantitativo disponibile in azienda al 31 marzo 1993, con eventuali adattamenti per i periodi successivi in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali non fosse superiore al quantitativo globale. Veniva peraltro prevista la possibilità di chiedere ed ottenere un aumento della quota, in presenza di determinate circostanze, da attingere dalla quota di riserva nazionale nella quale confluiscono le quote dismesse.

Il successivo regolamento della Commissione, di attuazione di quello del Consiglio, n.536/93 del 9 marzo 1993 disciplina dettagliatamente, all'articolo 3, gli adempimenti degli acquirenti, ai quali è demandato il compito di controllare la corrispondenza del prodotto consegnato rispetto a quello assegnato, e di effettuare, entro tempi prestabiliti, sia le comunicazioni all'Autorità di controllo che i prelievi supplementari dovuti; l'articolo 7 disciplina le attività di controllo sempre rimesse agli acquirenti, le contabilizzazioni delle quali sono responsabili e gli obblighi di conservazione dei documenti. Per le vendite dirette dei produttori, non tramite gli acquirenti, dispone l'articolo 4 che prevede dichiarazioni dei produttori stessi in ordine alle quantità vendute.

Sistemi di riduzioni delle quote, previsti nei regolamenti in relazione alla mancata produzione, vengono disciplinati dalla normativa nazionale, sia

con il DPR 23 dicembre 1993 n. 569, che assegna alle regioni il compito di verificare la rispondenza della quantità di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore e individua criteri per la riassegnazione ridotta, sia con il decreto legge 23 dicembre 1994 n.727, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995 n.46, che all'articolo 2 disciplina i sistemi di riduzione sia della quota A che della quota B, per quantitativi non in produzione, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996. L'articolo 2 bis prevedeva la possibilità per i produttori di autocertificare la propria produzione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, in ogni caso di contestazione e nelle more dell'accertamento definitivo: detta disposizione risulta abrogata a decorrere dallo stesso periodo 1995-96 dall'articolo 2 del d.l. 23 ottobre 1996 n. 552 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.642.

Proprio a partire dalla campagna agricola 1995-96 cominciano, anche in relazione alle suddette vicende normative riguardanti l'autocertificazione delle produzioni ed il riscontrato superamento del quantitativo globale assegnato all'Italia, a verificarsi serie difficoltà di accertamento delle effettive produzioni che, in base al sistema normativo vigente, costituivano elemento essenziale per la determinazione della quota individuale di riferimento. La Corte Costituzionale, con una prima sentenza del 28 dicembre 1995, la numero 520, dichiara illegittimo l'articolo 2 primo comma del decreto legge n. 727/94, convertito in legge n.46/95, nella parte in cui, nella determinazione delle riduzioni delle quote individuali dei produttori di latte, esclude la partecipazione, quanto meno nella forma della richiesta di parere, delle regioni interessate.

Anche la successiva norma, contenuta nella legge finanziaria 23 dicembre 1996 n.662, all'articolo 2, comma 168, che disciplina i criteri per

l'effettuazione delle compensazioni, viene annullata dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 dicembre 1998 n.398, per mancata previsione del parere delle regioni e delle province autonome.

Appare evidente che l'annullamento di norme sulla base delle quali erano state effettuate le riduzioni delle assegnazioni delle quote e le compensazioni, ha comportato necessariamente un ritardo nella procedura ordinaria, in quanto il Parlamento è stato costretto a ridisciplinare la materia "ora per allora".

Invero anche l'incertezza in ordine alle effettive produzioni, in parte causata dal sistema dell'autocertificazione rimasto in vigore per un certo periodo e poi ritenuto normativamente inaffidabile, come sopra detto, ha contribuito alla determinazione legislativa di ridisciplinare la materia, partendo dalla istituzione di una commissione governativa d'indagine in materia di quote latte, prevista nell'articolo 1 comma 28 del decreto legge 31 gennaio 1997 n.11, come sostituito dalla legge di conversione 28 marzo 1997 n.81. A tale commissione veniva affidato il compito di "accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti...., anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti". Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione l'A.I.M.A. avrebbe dovuto provvedere alla rettifica degli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96 e ad operare i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-97 (comma 35 del citato art.1).

Per rendere esaustiva la procedura di accertamento della produzione

lattiera relativa alle campagne 1995-96 e 1996-97 e coinvolgere maggiormente le regioni e le province autonome, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, interviene altro decreto legge, 1 dicembre 1997 n.411, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 gennaio 1998 n.5, il quale all'articolo 2 dispone che l'A.I.M.A. "sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze delle rilevazioni straordinarie dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali... dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte di cui al decreto 16 settembre del Ministro per le politiche agricole nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-96 e 1996-97....."; ai sensi del comma 5 dello stesso articolo l'A.I.M.A. comunica ai produttori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati nei modi precedentemente indicati; avverso detti accertamenti è dato ricorso di riesame avanti le regioni e le province autonome, che devono decidere entro ottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso. Il comma 11 dispone quindi che "In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'A.I.M.A. apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di

compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.”

Definite le operazioni di accertamento della produzione lattiera per i periodi 1995-96 e 1996-97, il Governo italiano comunica all’Unione europea l’esatta produzione per la rettifica dei prelievi dovuti; i risultati delle compensazioni sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome, che le comunicano agli acquirenti, responsabili dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di prelievo e delle eventuali restituzioni ai produttori per le somme trattenute in eccedenza.

L’articolo 4 bis, introdotto dalla legge di conversione n.5/98, istituisce infine una commissione di garanzia, composta di esperti, con il compito di “verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-96 e 1996-97 e per l’aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto”.

Quindi il decreto ministeriale 17 febbraio 1998 detta le modalità di comunicazione ai produttori dei quantitativi di riferimento individuali assegnati e delle quantità commercializzate, disciplinando le motivazioni relative alle singole anomalie riscontrate nelle operazioni complessive di accertamento; regola poi la procedura dei ricorsi di riesame davanti alle regioni ed alle province autonome.

Le difficoltà di accertamento relative alla produzione del latte nei periodi in questione comportarono l’impossibilità di rispettare i termini previsti dalla suddetta normativa per l’esame dei ricorsi e la comunicazione agli interessati delle quote di riferimento individuale e delle compensazioni, talché i termini vennero differiti con l’articolo 45 comma 27 della legge 23 dicembre 1998 n.448, che considerò ricevibili le decisioni di riesame

pervenute all'A.I.M.A. entro il 10 gennaio 1999.

Ritenuti quindi acquisiti tutti gli elementi necessari, il Governo ha emanato il decreto legge 1 marzo 1999 n.43 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999 n. 118) che assegna alla stessa A.I.M.A. il termine di sessanta giorni per effettuare le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 (articolo 1 comma 1): "L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo", i risultati delle compensazioni devono essere comunicati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ai produttori, agli acquirenti ed alle regioni e province autonome.

Il comma 12 afferma solennemente che i risultati delle compensazioni nazionali effettuati ai sensi della nuova normativa sono finalmente definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie. Gli acquirenti, ricevuta la comunicazione dall'A.I.M.A. dei prelievi da effettuare per le campagne 1995-96 e 1996-97, devono provvedere entro trenta giorni a versare gli importi trattenuti, nella misura complessivamente dovuta, ed a restituire eventuali eccedenze, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome (comma 15). Può essere disposta una rateizzazione per il pagamento del prelievo (comma 16). Il comma 17 disciplina quindi una procedura di verifica da parte degli acquirenti degli accertamenti effettuati, nel caso siano difformi dalle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate, sempre per i periodi 1995-96 e 1996-97; se confermano i dati accertati, modificando quindi le dichiarazioni a suo tempo rese, restano esenti dalle sanzioni amministrative e dalla revoca del riconoscimento

come acquirente. “In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono a tutti gli effetti modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge”.

Con tre decreti ministeriali, 21 maggio 1999 n.159, 15 luglio 1999 n.309 e 10 agosto 1999 n.310, infine, il competente Dicastero delle politiche agricole ha dettato disposizioni regolamentari per le procedure di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome, riguardanti fattispecie specifiche.

2.2 Emerge, in particolare, dalla predetta ricostruzione che, a fronte della difficoltà di avvio del regime delle quote latte nello Stato italiano (sia per l'assenza di dati certi che per il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'accertamento e nelle procedure di riduzione delle QRI da assegnare ai produttori), il legislatore nazionale ha introdotto una serie di misure, reiterate più volte, per accertare i dati di produzione e commercializzazione del latte, unitamente alla possibilità per gli interessati di proporre istanze di riesame in caso di controversie sul punto.

In particolare, tale attività di accertamento, seppure nella parte in cui erano state riscontrate anomalie (con riferimento, ad esempio, al contenuto formale e sostanziale dei modelli L1 sottoscritti dai produttori e dagli acquirenti), è stata reiterata più volte, prima con la legge n. 5/98 (attuata dal DM 17 febbraio 1998) e poi dalla legge n. 118/99 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione (i citati DD.MM. 21 maggio 1999 n.159, 15 luglio 1999 n.309 e 10 agosto 1999 n.310).

3. Ciò premesso, come si è avuto modo di rilevare nella citata sentenza della Sezione n. 11376/2008, la Corte di Giustizia della Comunità europea, sul punto della compatibilità comunitaria delle norme nazionali che

prevedono l'assegnazione retroattiva delle QRI, ha dato, in termini di legittimità, risposta positiva con sentenza del 25 marzo 2004 C-480, con statuizioni che, come noto, sono vincolanti per il giudice nazionale.

Ed invero, la Corte di Giustizia CE, con la citata pronuncia, ha chiarito che gli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3950/92, che istituiscono il regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabiliscono le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, a seguito di controlli, rettifiche i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.

La Corte europea è arrivata a tale conclusione dopo aver ricostruito la ratio del regime di prelievo supplementare sul latte, finalizzato a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitandone la produzione; tali misure si iscrivono nell'ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest'ultima. Da ciò consegue – ha spiegato la Corte - che il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabiliscono le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Infatti, il prelievo supplementare sul latte costituisce una

restrizione dovuta a regole di politica dei mercati e di politica strutturale. Peraltro, come risulta dall'art. 10 del regolamento n. 3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote. Venendo alla situazione nazionale del regime delle "quote latte", la Corte di Giustizia ha poi rilevato che i quantitativi di riferimento individuali inizialmente attribuiti dalle autorità italiane contenevano numerosissimi errori, dovuti in particolare al fatto che la produzione effettiva in base alla quale tali quantitativi erano stati attribuiti era stata certificata dai produttori stessi (tra gli errori rilevati, si rammenta che la commissione governativa d'indagine ha accertato, in particolare, che più di 2000 aziende agricole avevano dichiarato di produrre latte senza tuttavia possedere mucche). In questo ambito, le misure adottate dall'AIMA nel contesto di riferimento nazionale non sono state considerate sproporzionate rispetto al fine perseguito né lesive del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato durante l'anno di riferimento, lo stesso operatore agricolo, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto. Ha poi rilevato la Corte come non possa configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente

illegale rispetto al diritto comunitario (vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte) nel senso che i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi di poter continuare a produrre latte senza limiti, dopo tanti anni dall'istituzione di tale regime.

Da qui, la conformità a diritto comunitario del regime introdotto dal legislatore nazionale.

Successivamente, anche la Corte Costituzionale, con decisione n. 272 del 7 luglio 2005, ha smentito la tesi secondo cui la rideterminazione sarebbe soggetta al vincolo della irretroattività.

Nella predetta pronuncia, si è, infatti, affermato che "non sono fondate le q.l.c. dell'art. 1 commi 3 e 4 d.l. 1 marzo 1999 n. 43, conv., con modificazioni, in l. 27 aprile 1999 n. 118, censurato, in riferimento agli art. 3, 5, 117 e 118 cost., in quanto attribuirebbe all'Aima il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali in violazione delle competenze regionali e per di più con effetto retroattivo. Il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali - attribuito in via transitoria all'Aima - ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica, sul piano costituzionale, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'Aima nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità, senza che assuma rilievo la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche

svolte dagli organi a ciò preposti".

È stato, poi, chiaramente affermato che "la rettifica della compensazione delle "quote-latte", disposta anche retroattivamente per il periodo precedente dal testo dell'art. 3, comma 1, del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, appare sorretta costituzionalmente, (e non contrasta con le competenze regionali), dalla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia europea, secondo cui si deve intendere consentito alle autorità nazionali di effettuare anche ex post le rettifiche necessarie a fare in modo che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato non superi il quantitativo globale assegnato a tale Stato".

3.1 Ancora con la citata sentenza della Sezione n. 11376/2008, si è avuto altresì modo di precisare che, per quanto riguarda la procedura di accertamento postuma introdotta dalla normativa nazionale, il D.M. 17 febbraio 1998 (adottato in applicazione del D.L. n. 411/97 convertito in legge n. 5/98) non autorizza l'AIMA ad accertare in via presuntiva i dati sulla produzione e sulla commercializzazione del latte ma istituisce una procedura che, partendo dalla rilevazione incrociata delle informazioni riguardanti il livello di produzione del singolo produttore, sottopone tale esito ad un contraddittorio con l'interessato attraverso il quale rilevare, in via definitiva, l'effettiva produzione dell'azienda interessata.

Da ciò consegue che non corrisponde al vero che l'AIMA abbia accertato la quota di produzione in via presuntiva, residuando questa ipotesi nel solo caso in cui l'interessato non si sia opposto alla determinazione del QRI (facendo così diventare definitivo quanto emerso con le risultanze incrociate, attraverso cioè il modello L1 e i rilievi dell'ASL) e quando, nel contempo, non siano state riscontrate anomalie nelle autodichiarazioni ovvero non si fosse a conoscenza di indagini (penali) conseguenti a

dichiarazioni false inserite nei modelli di che trattasi da parte dei soggetti interessati.

Del resto, il mancato accertamento effettuato “a tappeto” da parte degli organismi amministrativi di controllo (in particolare, AIMA e Regioni) non può tradursi in un vizio di legittimità della procedura di accertamento della quota di produzione del latte in quanto questi devono poter fare affidamento sulle dichiarazioni dei produttori e dei primi acquirenti, salvo il riscontro di anomalie accertate sulla base di incongruenze ivi contenute ovvero di controlli incrociati di immediata verifica.

3.2 Non può, poi, non osservarsi come, in questo come in altri analoghi ricorsi, la parte ricorrente non adduce mai elementi dai quali poter evincere l'assoluta erroneità dei calcoli effettuati da AIMA ai fini dell'assegnazione del QRI all'interessato.

Nella documentazione allegata al ricorso, l'istante non ha infatti ricostruito la specifica vicenda che lo ha riguardato dal momento dell'assegnazione della quota di riferimento individuale, in modo tale da mettere il Collegio nelle condizioni di poter valutare gli eventuali errori commessi dall'ente impositore nell'individuazione del QRI allo stesso attribuito.

Il ricorrente si limita, in maniera del tutto generica e senza riportare alcun dato numerico, a censurare le modalità di individuazione e di assegnazione dei QRI a livello nazionale (con riferimento cioè a tutti i produttori) ma nulla dice con riferimento ad errori commessi nella determinazione della quota assegnata.

L'AIMA, invero, con il prospetto allegato alla nota impugnata, ha indicato i quantitativi di riferimento del ricorrente ma, a fronte di tali indicazioni, l'istante nulla ha contestato nello specifico indicando, ad esempio, il dato produttivo iniziale, la modalità di individuazione della quota assegnata e

l'eccessivo (e quindi ingiustificato) scostamento tra i due quantitativi.

Da ciò deriva l'impossibilità per il Collegio di apprezzare, nel concreto, la fondatezza delle censure proposte dall'interessato.

4. La Sezione, tuttavia, non vuole sottrarsi dall'effettuare ulteriori considerazioni, consapevole del fatto che l'avvio del sistema delle quote latte ha ingenerato non poche difficoltà di accertamento da parte degli organismi di controllo nonché nell'organizzazione imprenditoriale degli stessi produttori (in particolare, di quelli che hanno fedelmente dichiarato la quota effettiva di produzione).

Il Collegio è, altresì, consapevole del fatto delle difficoltà di coloro che, nei primi anni di avvio del regime di che trattasi, non sapevano con precisione, all'inizio dell'annata lattiera, l'esatta quantità di latte che erano autorizzati a produrre, in disparte il fatto che, dopo la prima assegnazione, i produttori, per le annate successive, pur in assenza della preventiva comunicazione del QRI, potevano comunque far riferimento al dato storico di quello precedentemente attribuito (cfr, per tutte, Cons. Stato, sez. VI, n. 3487/2009).

Le predette difficoltà di carattere oggettivo non consentono, tuttavia, di arrivare a ritenere inapplicabile nello Stato italiano il regime comunitario delle "quote latte", posto che le censure proposte con il ricorso in esame (come in altri analoghi), basate sul fatto che i dati sulla produzione non sono attendibili e i controlli avrebbero dovuto essere svolti in concreto (attraverso accertamenti in loco, effettuati concretamente in azienda), tendono a "scardinare" l'intero sistema di che trattasi, posto che tali dati possono comunque essere accertati con margini di approssimazione come dimostrano anche le due Commissioni di indagine istituite in passato che, in sintesi, si sono limitate a rilevare una serie di incongruenze ma mai si

sono spinte a chiarire (e fornire) i dati effettivi della produzione nazionale di latte vaccino, anche a livello potenziale.

Ed invero, pur nella consapevolezza (rilevata anche dalle due Commissioni di indagine) dell'esistenza di incongruenze nei dati relativi alla produzione del latte, lo Stato italiano ha adottato una serie di misure volte all'accertamento di tali elementi (le procedure richiamate dalla legge n. 5/98, dal D.M. 17 febbraio 1998 e quelle successive della legge n. 118/99 e dei decreti attuativi).

Ora, ritenuta legittima l'assegnazione retroattiva delle QRI (secondo quanto ribadito dalla CGCE e dalla Corte Costituzionale), ritenere che l'unica forma di accertamento valida è quella svolta in concreto su tutte le aziende interessate (in modo tale da verificare la produzione della singola azienda e, di conseguenza, l'intera produzione nazionale nel tentativo, peraltro, di provare che la capacità produttiva delle aziende agricole non è in grado di sfiorare il quantitativo globale assegnato allo Stato membro), oltre a non trovare rispondenza nella normativa comunitaria, si rivela una tesi non condivisibile nella misura in cui, sulla base della documentazione acquisita e delle anomalie riscontrate, gli organismi competenti hanno effettuato i dovuti (e possibili, allo stato dei fatti) accertamenti.

Ritenere, invero, necessaria l'effettuazione di controlli "a tappeto" su tutti i produttori per i quali non sia stata riscontrata da AIMA alcuna anomalia non costituisce un obbligo che discende dalla normativa comunitaria né appare legittimo porre unicamente a carico dello Stato membro tale incumbente quando non emergono elementi in ragione dei quali dubitare della veridicità dei modelli L1, sia perché non sono emersi contenuti falsi, accertati (ad esempio) in sede penale, sia perché non sono state rilevate incongruenze rispetto a quanto autocertificato, contestualmente, dai

produttori e dai primi acquirenti.

Ciò che si vuole dire è che l'accertamento di che trattasi (che dovrebbe estendersi in modo capillare su tutto il territorio) non può prescindere da una collaborazione di tutti i produttori e degli organismi di categoria interessati che si è manifestata attraverso la redazione delle autocertificazioni.

Ora, sul punto, a prescindere dalla scoperta di situazioni patologiche che potranno e dovranno essere oggetto di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria competente, lo Stato italiano doveva (e deve) poter fare affidamento, fuori dai casi in cui siano state riscontrate anomalie, sulle dichiarazioni degli operatori del settore per poter far funzionare l'intero sistema delle quote latte.

In sintesi, in assenza di accertamenti da parte della Autorità giudiziaria su false dichiarazioni rese nei modelli L1 ovvero di anomalie riscontrate da AIMA nelle predette autodichiarazioni sulla base di riscontri e controlli incrociati (con le modalità individuate nei decreti ministeriali del 17 febbraio 1998, n. 151/1999 e nn. 309 e 310/1999), non è irragionevole – né incompatibile con la normativa comunitaria - la norma nazionale che non impone controlli “a tappeto” su tutta la produzione nazionale.

Con ciò non si vuole affermare che la gestione del sistema da parte degli organismi competenti sia stata ineccepibile ma, a fronte di difficoltà oggettive di accertamento, i predetti organismi come lo stesso legislatore, con riferimento alla verifica dell'intera produzione nazionale, non può prescindere dalla collaborazione degli operatori del settore tanto che non può ritenersi irragionevole (nel senso di ritenere il sistema di accertamento così concepito in grado anche di fornire dati attendibili) quella normativa che limita gli accertamenti alle situazioni patologiche derivante da indagini

dell'A.G. ovvero dalle anomalie riscontrate sulla base di controlli incrociati. Con riferimento, invece, all'accertamento della produzione della singola azienda, oltre a valere quanto da ultimo riferito, non può non ritenersi sufficiente il sistema di verifica attuato dalle normativa di settore, reiterate nel tempo (legge n. 5/98, D.M. 17 febbraio 1998, legge 118/99 e DD.MM. n. 151/99 e nn. 309 e 310/99), considerato, peraltro, che, anche in questa sede, nulla è stato dedotto con riferimento alla assoluta erroneità della produzione aziendale ovvero alla discriminazione effettuata nel taglio della produzione in sede di assegnazione, anche retroattiva, del QRI di riferimento.

5. Ciò posto, alla luce di quanto sopra esposto, il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo sintetizzati nella parte in fatto (da trattare congiuntamente in quanto connessi) vanno respinti perché infondati.

6. Con il sesto motivo (come sintetizzato in narrativa), la parte ricorrente deduce l'incompatibilità comunitaria, per violazione dell'art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e dell'art. 3, comma 3, del Reg. CE n. 536/1993, delle modalità contenute nell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 (convertito in legge n. 118/1999) per l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, nella parte in cui il legislatore nazionale mostra di privilegiare le categorie ivi previste.

6.1 La Sezione, ad un più approfondito esame, ritiene di doversi discostare da quanto affermato in precedenza (per tutte, v. TAR Lazio, sez. II Ter, 15 dicembre 2008, n. 11376), giungendo alla conclusione che la normativa nazionale del 1999 (art. 1, comma 8, D.L. n. 43/1999 convertito in legge n. 118/1999) nella parte in cui privilegia alcune categorie di produttori nelle operazioni di compensazione sia in contrasto con quella comunitaria ed, in particolare, con l'art. 2, comma 4, del Reg. CE n. 3950/1992 e con l'art. 3,

comma 3, del Reg. CE n. 536/1993.

Si tratta, in estrema sintesi, di quella procedura con cui l'organismo competente (ora AGEA), nella determinazione dell'importo totale di prelievo supplementare da corrispondere alla Unione Europea, opera la compensazione assegnando, in via prioritaria, i QRI (in tutto o in parte) non utilizzati a favore di prioritarie categorie di produttori, individuati nel citato art. 1, comma 8, D.L. n. 43/1999, determinando così un abbattimento dello sforamento del QRI assegnato per l'annata lattiera e, di conseguenza, della somma di prelievo supplementare da corrispondere ad AGEA e quindi alla CE.

Il legislatore nazionale, in particolare, ha scelto di optare, come previsto dalla normativa comunitaria, per la riassegnazione, a livello nazionale, dei quantitativi di riferimento inutilizzati in tutto o in parte a favore dei produttori che, invece, avevano sfiorato sul proprio QRI (sempre che la somma degli sforamenti su tutti i QRI fossero superiori al QGG assegnato allo Stato membro).

Ora, tale opzione era prevista dalla normativa comunitaria tanto che, nel considerando al Reg. CE n. 3950/1992, è stato previsto che "...per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che

supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale”.

In questo quadro, invero, l'art. 2, comma 4, del Reg. CE n. 3950/1992 ha previsto che “Qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime”.

A sua volta, l'art. 3, comma 3, del Reg. CE n. 536/1993 ha poi, sancito che “Lo Stato membro può disporre che l'autorità competente notifichi all'acquirente l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi”.

In estrema sintesi, il legislatore comunitario, mentre ha lasciato libertà di scelta allo Stato membro sulla possibilità di riassegnare o meno i QRI in tutto o in parte non utilizzati, con riferimento invece alle modalità di riassegnazione, àncora tale possibilità (ovvero la distribuzione delle somme riscosse in eccedenza) al caso in cui il legislatore nazionale scelga di non riassegnare le quote inutilizzate.

Tuttavia, due elementi depongono a favore della tesi dell'incompatibilità comunitaria della citata normativa nazionale che privilegia la compensazione nazionale nei confronti delle categorie previste dall'art. 1,

comma 8, D.L. n. 43/1999.

La prima di carattere normativo nel senso che, solo con il Reg. CE n. 1788/2003 e con la legge n. 119/2003, è chiaro l'intento della normativa comunitaria di prevedere la possibilità di effettuare la restituzione di somme riscosse in eccesso in favore di categorie privilegiate.

Ciò è stato reso possibile con il nuovo sistema introdotto dal legislatore nazionale quando è stato previsto un sistema di versamento (quasi) immediato del prelievo trattenuto dagli acquirenti alla AGEA, sistema introdotto conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria per rendere effettivo il pagamento del prelievo da parte dei produttori.

Tale effettività non era, invece, garantita nel sistema precedente durante il quale la trattenuta delle somme dovute al produttore da parte del primo acquirente, per una serie di ragioni di carattere normativo, fattuale ed organizzativo, non era effettiva.

È già stato sottolineato, peraltro, che, nella prima fase di attuazione del sistema delle quote latte, il legislatore nazionale ha addirittura ordinato (cfr legge n. 5/1998) ai primi acquirenti la restituzione delle somme trattenute ai produttori, ciò in ragione dell'esigenza di rideterminare (come spiegato in precedenza) i QRI da assegnare alle aziende.

A ciò si aggiunga che, come sancito dalla CGCE e poi dalla Corte di Cassazione SS.UU nel 2006, il Reg. CE n. 3950/1992 non prevedeva un obbligo di trattenuta a carico del primo acquirente e, sebbene ciò sia stato affermato con riferimento all'applicazione del regime sanzionatorio previsto a carico di quest'ultimo dal legislatore nazionale (con ciò sancendo l'inapplicabilità delle sanzioni, non sussistendo l'obbligo di trattenuta), non può non registrarsi, in punto di fatto, come nei primi anni di applicazione del regime (dal 1995 in poi), gli acquirenti abbiano omesso di effettuare la

trattenuta nei confronti dei produttori (in alcuni casi, anche in forma surrettizia, restituendo somme trattenute anticipando, ad esempio, i meccanismi di compensazione nazionale).

La mancata applicazione del regime delle trattenute, con conseguente impossibilità – tra l'altro – di contare su un importo riscosso eccedente rispetto a quanto dovuto alla CE, costituisce il secondo elemento che fa ritenere il sistema nazionale incompatibile con la normativa comunitaria.

Gli effetti che tale situazione determinava in concreto convince, invero, della bontà della tesi dell'incompatibilità.

Il citato art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 prevede, tra le categorie privilegiate, le seguenti tipologie di produttori: 1) i titolari di quota delle zone di montagna; 2) i titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; 3) i titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate; 4) i titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima; 5) i titolari di quota; 6) tutti gli altri produttori.

È evidente che, in assenza di una chiara determinazione della QRI di riferimento (quantomeno, nei primi anni di applicazione del sistema) e del fatto che, nei confronti di coloro che sforavano sulla quota assegnata anche in base al dato storico (cfr precedente punto 4.), non veniva applicata – di fatto – la trattenuta, la possibilità per le categorie privilegiate (soprattutto per le prime, come le aziende di montagna) di poter aspirare alla compensazione con le quote non utilizzate consentiva a queste categorie di produrre senza rispettare, in pratica, il QRI di riferimento e determinando, quindi, che gran parte del carico del prelievo dovuto alla CE gravasse su una cerchia limitata di produttori.

Ciò in quanto, la compensazione nazionale di cui al citato art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 non prevede, peraltro, una modalità (di compensazione) che si spalma proporzionalmente su tutte le categorie ivi previste in quanto la procedura prevede che la riassegnazione venga svolta secondo l'ordine decrescente ivi previsto (prima alle aziende di montagna e, poi, per la parte residua a quelle che seguono).

Dal 2003 in poi, invece, a fronte di un QRI assegnato all'inizio della campagna lattiera (anche in ragione del progressivo assestamento del sistema) e, soprattutto, al fatto che vige l'obbligo di trattenuta e di versamento mensile nelle casse dell'AGEA, tale discriminazione può dirsi invece scongiurata e la normativa nazionale che privilegia la restituzione in favore di determinate categorie di produttori non risulta incompatibile con la normativa comunitaria ora rappresentata dal Reg. CE n. 1788/2003 (come ribadito, tra tutte, da Cons. Stato, sez. VI, n. 3100/2009, n. 1632/2009 e TAR Lazio, sez. II Ter, n. 1439/2010 e n. 4099/2010).

6.2 In ragione di ciò, l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 (convertito in legge n. 118/1999) va disapplicato per contrasto con l'art. 2, comma 4, del Reg. CE n. 3950/1992 e l'art. 3, comma 3, del Reg. CE n. 536/1993 nella parte in cui non prevede che la riassegnazione dei QRI in tutto o in parte inutilizzati avvenga in favore di tutti i produttori, senza privilegio per alcuna categoria.

6.3 Con riferimento, invece, alla compensazione rideterminata per l'annata 1995/96, posto che alla ricorrente è stato applicato il calcolo più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 5/98 (ovvero è stata mantenuta valida la compensazione effettuata a livello di APL precedente all'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 552/1996) e che nei confronti della modalità di compensazione da ultimo citata nessuna censura è stata

avanzata dalla società deducente, il Collegio, rispettando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), non è tenuto ad esprimere alcuna considerazione al riguardo.

7. Con riferimento al settimo motivo, la Sezione ha comunque già avuto di affrontare la questione (per tutte, v. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 16 febbraio 2010, n. 2280) tanto che, al riguardo, è sufficiente richiamare quanto già espresso in quella sede che, per quanto riguarda le annate dal 1995/96 al 1997/98, ha ritenuto che gli interessi vadano calcolati a partire dalla richiesta del prelievo supplementare rivolta da AGEA ai produttori (che, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 1999 e, per la campagna 1997/98, nel mese di giugno 2000).

Ed invero, per quelle campagne (dal 1995/96 al 1997/98), il sistema delineato dalla predetta legge n. 468/1992 è stato “sospeso”, in ragione del fatto che vi erano stati – come detto - notevoli problemi nella assegnazione delle quote (QRI) ai singoli produttori.

Per tale motivo, la legge n. 5/98 aveva disposto una serie di accertamenti al fine di correggere errori nella distribuzione delle QRI (art. 2). In attesa dell'esito dei predetti accertamenti e dell'assegnazione delle QRI rideterminate ai produttori, è stato sospeso il meccanismo della trattenuta previsto dalla legge n. 468/1992 tanto che, con l'art. 1 della citata legge n. 5/1998, è stato ordinato ai primi acquirenti di restituire parte rilevante degli importi trattenuti unitamente agli interessi nel frattempo maturati.

Ora, non vi è dubbio che l'esito definitivo degli accertamenti si è avuto solo con la richiesta rivolta ai produttori del prelievo supplementare che, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 1999 e, per la campagna 1997/98, nel mese di giugno

2000.

Per quelle annate, quindi, proprio in ragione delle difficoltà riscontrate nell'assegnazione delle QRI che ha portato all'adozione della legge n. 5/98 e alla sospensione (di fatto) per quelle campagne della procedura di cui alla legge n. 468/92, gli interessi vanno fatti decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l'entità del prelievo supplementare dovuto e non dal 1° settembre dell'anno di riferimento, seppure richiesto dalla normativa comunitaria.

8. L'ultimo motivo (sintetizzato in narrativa) va anch'esso rigettato in quanto, come si è già avuto modo di rilevare (TAR Lazio, sez. II Ter, 15 dicembre 2008, n. 11376), in disparte il dubbio circa l'applicabilità alla fattispecie in esame delle previsioni contenute nella legge n. 241/90, il rilievo che, nella nota impugnata, mancherebbe l'individuazione del soggetto responsabile ovvero di colui che ha sottoscritto l'atto è privo di fondamento in quanto dall'intestazione degli atti è facilmente rilevabile l'ente da cui proviene l'atto, il che è sufficiente per escludere la sussistenza dell'omissione rilevata dal ricorrente (per tutte, Cons. St., sez. V, n. 3804/2005).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione del prelievo, si è dell'avviso che la spedizione con raccomandata a.r. sia sufficiente per garantire la conoscenza da parte dell'interessato come peraltro provato dal fatto che le note impugate sono giunte alla parte ricorrente la quale ha preso comunque conoscenza del contenuto, il che sana ogni eventuale ipotesi di nullità della notifica (analogamente a quanto previsto dall'art. 156 c.p.c.).

9. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 8, del D.L. n.

43/1999, convertito in legge n. 118/99, va parzialmente annullato il provvedimento AIMA di compensazione nazionale oggetto del presente gravame.

11. La complessità delle questioni trattate giustifica la decisione di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999, convertito in legge n. 118/99, annulla parzialmente il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Francesco Riccio, Presidente FF

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Giuseppe Chine', Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO